

**Parere del Comitato delle regioni — «Mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche»**

(2014/C 126/13)

**I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

## IL COMITATO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l'obiettivo generale della proposta della Commissione consistente nel realizzare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche in cui i cittadini e le imprese abbiano accesso ai servizi di comunicazione elettronica ovunque essi siano erogati nell'Unione europea, senza restrizioni transfrontaliere o costi aggiuntivi ingiustificati, e in cui le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica possano operare tali reti ed erogare tali servizi a prescindere dal loro luogo di stabilimento o da quello dei loro clienti nell'UE;
2. sostiene l'obiettivo perseguito dalla strategia 2020 dell'UE e dall'agenda digitale per l'Europa, consistente nel realizzare un mercato unico digitale in crescita, vincente e dinamico che arrechi beneficio a tutti i rami dell'economia;
3. sottolinea l'importanza che la connettività fornita dalle reti di comunicazione elettronica e una maggiore integrazione del mercato rivestono per le imprese e i consumatori e mette in rilievo le grandi opportunità offerte dal mercato unico digitale alla società europea nel suo complesso;
4. fa però osservare, allo stesso tempo, che l'adeguamento del quadro giuridico europeo nel campo delle comunicazioni elettroniche deve tenere conto in modo sufficiente delle condizioni effettive e di quelle giuridiche presenti negli Stati membri e nelle regioni;
5. chiede di considerare che, a fronte del divario digitale esistente nell'UE, delle carenze nelle infrastrutture TIC, delle diverse condizioni di partenza e delle grosse disparità di ricchezza e di redditi esistenti all'interno degli Stati membri e fra di essi, sarà possibile sviluppare la società digitale e ottenere una progressiva convergenza solo attraverso un approccio graduale a più velocità;
6. invita a riflettere sul fatto che alcuni Stati membri si sono già dotati di regole finalizzate a colmare il divario città-campagna per quanto riguarda la banda larga. Le future regole europee dovranno tener conto dell'eterogeneità delle situazioni di partenza negli Stati membri;
7. rammenta il ruolo cruciale e la grande responsabilità degli enti locali e regionali nel concorrere a garantire un accesso ai servizi a banda larga equo e a prezzi ragionevoli nelle aree in cui i meccanismi di mercato si rivelano insufficienti a tal fine, nel realizzare progetti pilota volti a colmare il divario digitale e nello sviluppare nuove soluzioni per i servizi pubblici elettronici incentrati sull'utente;
8. ricorda che nelle zone rurali, considerate meno redditizie dagli operatori privati, gli enti locali e regionali sono costretti a contribuire al finanziamento dell'infrastruttura digitale. Per garantire a tutti i cittadini di tutte le zone un accesso paritario alle nuove tecnologie, il Comitato delle regioni esorta la Commissione a sostenere gli enti territoriali nei loro sforzi di finanziamento, autorizzando la partecipazione dei fondi strutturali europei al finanziamento dell'infrastruttura digitale in tutte le regioni dell'UE e riconoscendo ai progetti per la digitalizzazione delle zone rurali meno popolate il rango di servizi d'interesse economico generale;
9. critica al riguardo l'entità modesta della dotazione finanziaria per l'installazione della banda larga nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020;
10. constata che anche una rapida realizzazione delle reti a fibre ottiche all'ultimo miglio è una misura indispensabile per poter garantire anche il traffico di dati sulla rete mobile attraverso appositi *router* sulla rete fissa;
11. è dell'avviso che una regolamentazione dell'UE non debba far sorgere svantaggi competitivi per gli Stati membri con una popolazione e una superficie relativamente ridotti;
12. ribadisce il proprio punto di vista secondo cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che sono alla base di una società dell'informazione aperta a tutti, debbano soddisfare le esigenze di tutti i cittadini, compresi quelli a rischio di esclusione sociale;

13. sottolinea che il trattamento dei dati personali previsti a norma del regolamento dovrebbe essere soggetto alla legislazione unionale e nazionale in vigore, comprese in modo particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;

14. deplora che non si sia svolta una consultazione pubblica relativamente alla proposta di regolamento, in cui tutte le parti interessate avrebbero potuto formulare le proprie osservazioni circa le modifiche normative specifiche previste;

15. è convinto che occorra un'accurata verifica delle proposte, le quali hanno un'ampia portata, e ritiene estremamente ambiziosa la data del 1° luglio 2014 fissata dalla Commissione europea per l'applicabilità del regolamento.

#### **L'autorizzazione unica UE**

16. apprezza, in linea di principio, l'introduzione di un'autorizzazione unica europea che punta a semplificare la situazione di frammentazione dovuta alle procedure di autorizzazione nazionali a favore dell'uniformità della normativa e della sua prevedibilità per le imprese interessate;

17. chiede di garantire che una procedura di autorizzazione europea non causi una maggiore incertezza giuridica e una maggiore imprevedibilità della regolamentazione;

18. osserva che la proposta di modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica comporta un notevole trasferimento di competenze verso l'Unione europea ai danni delle autorità nazionali di regolamentazione. In particolare, il diritto della Commissione di pretendere la revoca dei progetti di misure delle autorità nazionali di regolamentazione limita severamente il margine di manovra di queste ultime;

19. chiede di garantire che il potere di sospendere o revocare i diritti dei fornitori europei di comunicazioni elettroniche (articolo 6, paragrafo 1), che competono esclusivamente alle autorità di regolamentazione nazionali dello Stato membro d'origine, non porti a una corsa al ribasso in materia di regolamentazione e non contribuisca al cosiddetto *forum shopping*, ossia la ricerca del foro più vantaggioso.

#### **Coordinamento dell'uso dello spettro radio**

20. sottolinea che lo spettro radio è un bene pubblico dalla disponibilità limitata;

21. condivide il punto di vista della Commissione europea secondo cui è importante una gestione efficiente dello spettro per agevolare l'accesso degli operatori e promuovere le innovazioni e la diversità culturale;

22. osserva che il potere previsto per la Commissione di elaborare calendari vincolanti per la gestione dello spettro radio, e di pretendere dalle autorità nazionali di regolamentazione la revoca delle misure correttive proposte, comporta un ampio trasferimento di poteri all'Unione europea in materia di gestione dello spettro radio;

23. ribadisce le proprie riserve, già espresse nel 2008 in merito al pacchetto di riforma per il settore delle telecomunicazioni e che permangono a fronte della proposta di regolamento in esame, circa l'opportunità di trasferire all'Unione nuove competenze in materia di gestione dello spettro radio;

24. ricorda che le misure del programma per la politica in materia di spettro radio, fra cui l'analisi della situazione fino al 2015, non si sono ancora concluse e dovranno poi essere valutate;

25. constata che a una regolamentazione europea dell'uso dello spettro radio si oppongono vincoli giuridici e tecnici degli Stati membri che potranno essere rimossi solo nel medio e lungo periodo;

26. fa osservare che un riordino a livello europeo delle frequenze e delle procedure di assegnazione dello spettro radio deve tener conto dei contratti di licenza esistenti con una validità che va fino a 20 anni;

27. in considerazione del fatto che in alcuni Stati membri l'assegnazione dello spettro radio nel quadro del «secondo dividendo digitale» è già in programmazione e sarà probabilmente realizzata tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, il Comitato vede la necessità urgente di un chiarimento con le autorità competenti degli Stati membri prima di introdurre una disciplina mediante regolamento;

28. sottolinea che negli Stati membri e nelle regioni deve risultare disponibile una riserva di frequenze sufficiente per le applicazioni innovative;

29. considera importante esaurire le possibilità tecniche e giuridiche per usi condivisi dello spettro e nuove tecnologie innovative come la radio cognitiva, la banda ultralarga e lo spettro bianco, in modo da pervenire a un utilizzo più efficiente degli spettri di frequenze;

30. esprime preoccupazione per il fatto che la proposta di modifica al quadro normativo potrebbe comportare ritardi nell'assegnazione dello spettro radio nel corso dei prossimi 12-18 mesi;
31. per questo motivo, respinge le misure proposte dalla Commissione europea in materia di armonizzazione della gestione dello spettro radio e attira l'attenzione sulla possibilità di garantire una gestione coerente mediante accordi internazionali, nel rispetto della sovranità degli Stati membri in questo settore;
32. esorta, prima di stabilire un sistema europeo in materia di spettro radio, a definire innanzitutto uno status quo a livello UE dei vari piani di assegnazione dello spettro e dei tempi relativi, in modo da poter sviluppare, sulla base di queste informazioni, un progetto a lungo termine di procedura unificata per l'assegnazione dello spettro stesso;
33. in quest'ottica, raccomanda di definire in via prioritaria un nucleo centrale della politica in materia di spettro radio che abbia un'importanza strategica per una politica europea delle infrastrutture di rete e propone di concentrarsi sulle reti mobili e sulle relative possibilità di accesso alla rete come WLAN e una rete LTE dell'UE;
34. ritiene che il fatto di concentrarsi esclusivamente sullo spettro di frequenze delle comunicazioni mobili consenta anche di tutelare il principio di sussidiarietà, dal momento che in questo modo la distribuzione a livello UE riguarderà solo le frequenze per le quali è prevedibile un effettivo aumento di efficienza;
35. esprime soddisfazione circa la proposta di semplificare l'impiego dei collegamenti pubblici RLAN, che porterà a una più ampia diffusione dei collegamenti a internet pubblicamente accessibili;
36. osserva che l'autorizzazione generale per l'installazione e la gestione di punti di accesso senza fili di portata limitata e non intrusivi (secondo la definizione delle caratteristiche tecniche formulata dalla Commissione) limita le possibilità d'intervento degli enti locali e regionali.

#### ***Neutralità della rete e diritti degli utenti finali***

37. apprezza l'intento della Commissione europea di garantire, per mezzo dell'armonizzazione dei diritti degli utenti finali di servizi di comunicazione elettronica, che i cittadini e i fornitori di servizi abbiano diritti e doveri comparabili in tutta l'Unione e che possano offrire e acquistare servizi transfrontalieri a condizioni comparabili;
38. condivide l'obiettivo di garantire agli utenti finali un accesso non discriminatorio alle reti e ai servizi di comunicazione che vengono offerti da imprese con sede in un altro Stato membro;
39. sostiene gli sforzi della Commissione europea volti a rafforzare la protezione dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche grazie a un'informazione dei consumatori più esauriente circa i prezzi e le condizioni dei servizi;
40. considera il principio di neutralità della rete un prerequisito essenziale per un ambiente internet innovativo con strutture aperte, dinamiche e complesse e per garantire la parità di condizioni nell'interesse dei cittadini e delle imprese europee;
41. condivide il punto di vista del Parlamento europeo secondo cui le proposte di soluzione nel campo della neutralità della rete possono essere realizzate solo tramite un approccio europeo unitario e apprezza quindi, in linea di principio, l'iniziativa della Commissione di proporre nuove norme in questo settore;
42. sottolinea che il carattere aperto di internet rappresenta un incentivo determinante per la competitività, la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, e ha portato a livelli di sviluppo straordinari per quanto riguarda le applicazioni, i contenuti e i servizi online, dando in tal modo un contributo fondamentale alla crescita dell'offerta e della domanda di contenuti e servizi; inoltre, tale caratteristica di internet ha impresso un'accelerazione fondamentale alla libera circolazione di conoscenze, idee e informazioni, anche nei paesi in cui l'accesso ai mezzi di comunicazione indipendenti è limitato;
43. concorda col Parlamento europeo circa il fatto che discostarsi dal criterio della neutralità della rete e dal principio del «best effort» comporti notevoli pericoli, come comportamenti anticompetitivi, il blocco delle innovazioni, limitazioni alla libertà di pensiero e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, una scarsa consapevolezza dei consumatori e la violazione della sfera privata, tutti elementi che recherebbero danno ai consumatori e alla società democratica nel suo insieme;
44. è convinto che l'articolo 23 della proposta della Commissione europea non sia in linea con il principio della neutralità della rete come sopra definito e raccomanda di rimaneggiare drasticamente le relative disposizioni;

45. richiama l'attenzione sul rischio che accordi tra i fornitori di accesso e i fornitori di contenuti sull'erogazione di servizi speciali di qualità superiore compromettano la neutralità della rete;
46. teme che l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, porti a privilegiare le imprese più forti dal punto di vista finanziario e a danneggiare i piccoli fornitori di contenuti e gli utenti finali ed esorta a non eludere il criterio dell'accessibilità come principio costitutivo dell'architettura di internet, a non limitare la forza innovativa di internet e a non danneggiare la diversità culturale della rete;
47. sostiene la richiesta per cui i fornitori di servizi internet non devono porre in essere blocchi, discriminazioni, limitazioni o degradazioni a danno della capacità di ciascun individuo di utilizzare un servizio per accedere a contenuti, applicazioni o servizi di sua scelta nonché di utilizzare, pubblicare, inviare, ricevere o mettere a disposizione gli stessi, indipendentemente dalla fonte o dalla destinazione;
48. accoglie pertanto con favore il divieto di bloccare, rallentare, degradare o discriminare specifici contenuti, applicazioni o servizi (articolo 23, paragrafo 5), ma fa osservare che le eccezioni proposte si prestano a svuotare ampiamente di significato questo principio, dato il loro carattere indistinto e giuridicamente opaco;
49. teme che una definizione giuridicamente poco chiara delle misure ragionevoli di gestione del traffico possa compromettere il condivisibile principio del divieto di blocco delle reti e che la loro estensione illimitata all'applicazione di «una disposizione legislativa» (articolo 23, paragrafo 5, lettera a) non sia conciliabile con il principio di proporzionalità e con le norme in materia di protezione dei dati;
50. raccomanda, alla luce delle norme già in vigore, di verificare la necessità delle norme proposte circa le misure di gestione del traffico;
51. sostiene la Commissione nel proposito di varare norme adeguate per rafforzare la protezione dei consumatori, rendere più trasparente il mercato delle comunicazioni elettroniche e facilitare ai soggetti del mercato l'accesso a informazioni vincolanti e comprensibili;
52. fa osservare che le disposizioni nazionali introdotte in attuazione del quadro giuridico europeo nel settore delle telecomunicazioni tengono conto per più versi di importanti particolarità nazionali, ed esorta in quest'ottica a procedere a una consultazione dettagliata delle autorità nazionali di regolamentazione e delle organizzazioni per la protezione dei consumatori;
53. osserva che la proposta armonizzazione dei diritti degli utenti finali non deve portare a una riduzione del livello di protezione esistente negli Stati membri e raccomanda alla Commissione europea di considerare la possibilità di rafforzare i diritti degli utenti finali mediante un'armonizzazione minima.

### **Roaming**

54. accoglie con favore la riduzione dei massimali tariffari per le connessioni via *roaming* regolamentate e la gratuità delle chiamate ricevute via *roaming*, e sostiene l'intento della Commissione di impedire in modo duraturo i sovrapprezzi ingiustificati e di arrivare a prezzi unificati per le comunicazioni nazionali e quelle internazionali a beneficio dei consumatori;
55. sostiene la Commissione europea nel proposito di far sì che i prezzi nazionali valgano sia per i servizi interni che per quelli via *roaming* regolamentati, grazie alla possibilità di accordi bilaterali o multilaterali in materia;
56. considera importante che la possibilità per gli utenti finali di rinunciare all'applicazione dei prezzi nazionali in vigore optando per la concessione di altri vantaggi non consenta di aggirare regolarmente il principio del *roaming* ai prezzi nazionali;
57. chiede di garantire che, grazie ai prossimi orientamenti sull'applicazione dei criteri dell'uso ragionevole, gli utenti finali possano confidare di poter mantenere il comportamento abituale di consumo che hanno nel loro Stato membro d'origine anche negli altri Stati membri;
58. sottolinea il pericolo di possibili aumenti (compensativi) dei prezzi per le connessioni nazionali ed esorta la Commissione europea a tener conto in modo particolare di questo aspetto al momento di valutare il regolamento (UE) n. 531/2012;
59. nota che gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di *roaming* devono essere sottoposti a valutazione critica per accertare se comportino limitazioni della concorrenza oppure se minaccino di rafforzare la posizione competitiva dei fornitori di servizi che già dominano il mercato.

**Sussidiarietà e proporzionalità**

60. è dell'avviso che la proposta di regolamento contenga numerose disposizioni di cui occorre verificare senza indugi la compatibilità con il principio di sussidiarietà, ad es. per quanto riguarda il trasferimento di competenze per la regolamentazione dello spettro e le procedure di assegnazione dello spettro, la concessione di diritti di veto alla Commissione nel caso di misure verso gli operatori europei (*European Electronic Communications Provider — EEC*) e il requisito di un prodotto virtuale standardizzato per l'accesso alla rete con la possibile conseguenza dell'abolizione dell'obbligo della disaggregazione fisica della rete locale;

61. osserva che la scelta dello strumento giuridico del regolamento e la competenza per gli atti esecutivi volti ad armonizzare la disponibilità dello spettro radio, la tempistica per l'assegnazione e la durata del diritto d'uso dello spettro radio (proposta di regolamento, *Capo III — Sezione 1 — Coordinamento dell'uso dello spettro radio all'interno del mercato unico*) sollevano interrogativi circa la conformità al principio di proporzionalità;

62. è inoltre dell'avviso che la proposta contenga una serie di singoli argomenti la cui opportunità, necessità e adeguatezza nell'ottica della creazione del mercato unico digitale necessitano ancora di un esame dettagliato;

63. giunge alla conclusione per cui gran parte della proposta della Commissione, a causa delle varie riserve sopra sollevate, non può ancora essere considerata matura;

64. propone di far entrare in vigore le disposizioni per l'abolizione delle compensazioni per il *roaming* secondo il calendario previsto e di verificare e rimaneggiare le misure restanti dopo aver consultato i principali soggetti del settore e tenendo conto delle obiezioni avanzate.

**II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO****Emendamento 1**

Articolo 2, paragrafo 15

**Motivazione**

La definizione del concetto diventa superflua, dal momento che viene proposto di eliminare le norme relative di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

**Emendamento 2**

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 14 — Accesso alle reti locali in radiofrequenza</i></p> <p>1. Le autorità nazionali competenti autorizzano l'accesso fornito attraverso reti locali in radiofrequenza alla rete di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, purché sia soggetto a un'autorizzazione generale.</p> <p>2. Le autorità nazionali competenti non impediscono ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, fatto salvo il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale e il previo consenso informato dell'utente finale.</p>	<p><i>Articolo 14 — Accesso alle reti locali in radiofrequenza</i></p> <p>1. Le autorità <del>nazionali</del> <u>pubbliche</u> competenti autorizzano l'accesso fornito attraverso reti locali in radiofrequenza alla rete di un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, purché sia soggetto a un'autorizzazione generale.</p> <p>2. Le autorità <del>nazionali</del> <u>pubbliche</u> competenti non impediscono ai fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, fatto salvo il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale e il previo consenso informato dell'utente finale.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non limitano in maniera unilaterale:</p> <p>a) il diritto degli utenti finali di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;</p> <p>b) il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.</p> <p>4. Le autorità nazionali competenti non limitano il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.</p> <p>5. Le autorità nazionali competenti non limitano la fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza:</p> <p>a) da parte di autorità pubbliche nei locali da loro occupati o nelle immediate vicinanze, quando tale accesso è accessorio ai servizi pubblici forniti in tali locali;</p> <p>b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o autorità pubbliche che si accordano e rendono accessibili, reciprocamente o più generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).</p> <p>6. Le imprese, le autorità pubbliche o un altro utente finale non sono considerati un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico unicamente in virtù della fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza, quando tale fornitura non è di carattere commerciale o sia soltanto accessoria ad un'altra attività commerciale o di servizio pubblico non subordinate alla trasmissione di segnali su tali reti.</p>	<p>3. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non limitano in maniera unilaterale:</p> <p>a) il diritto degli utenti finali di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;</p> <p>b) il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.</p> <p>4. Le autorità <del>nazionali</del> <u>pubbliche</u> competenti non limitano il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che si accordano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.</p> <p>5. Le autorità <del>nazionali</del> <u>pubbliche</u> competenti non limitano la fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza:</p> <p>a) da parte di autorità pubbliche nei locali da loro occupati o nelle immediate vicinanze, quando tale accesso è accessorio ai servizi pubblici forniti in tali locali;</p> <p>b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o autorità pubbliche che si accordano e rendono accessibili, reciprocamente o più generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).</p> <p>6. Le imprese, le autorità pubbliche o un altro utente finale non sono considerati un fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico unicamente in virtù della fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza, quando tale fornitura non è di carattere commerciale o sia soltanto accessoria ad un'altra attività commerciale o di servizio pubblico non subordinate alla trasmissione di segnali su tali reti.</p>

### Motivazione

In molti Stati membri l'accesso alle reti locali in radiofrequenza è gestito da autorità pubbliche locali e regionali, e non già nazionali.

## Emendamento 3

## Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p data-bbox="177 591 778 647"><i>Articolo 23 — Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico</i></p> <p data-bbox="177 775 778 882">1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet.</p> <p data-bbox="177 902 778 1039">Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.</p> <p data-bbox="177 1171 778 1308">2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore.</p> <p data-bbox="177 1328 778 1576">Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet.</p> <p data-bbox="177 1709 778 1816">3. Il presente articolo fa salva l'applicazione della normativa unionale o nazionale relativa alla legittimità delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi trasmessi.</p> <p data-bbox="177 1946 778 2054">4. L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi 1 e 2 è agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2.</p>	<p data-bbox="810 591 1412 647"><i>Articolo 23 — Libertà di fornire e di usufruire di un accesso a internet aperto e gestione ragionevole del traffico</i></p> <p data-bbox="810 775 1412 882">1. Gli utenti finali sono liberi di consultare e diffondere informazioni e contenuti, nonché di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta tramite il servizio di accesso a internet.</p> <p data-bbox="810 902 1412 1039">Gli utenti finali sono liberi di stipulare contratti relativi al volume e alla velocità dei dati con i fornitori di servizi di accesso a internet e, conformemente a tali accordi relativi al volume dei dati, di beneficiare di eventuali offerte dei fornitori di contenuti, applicazioni e servizi internet.</p> <p data-bbox="810 1171 1412 1308"><del>2. Gli utenti finali sono inoltre liberi di concordare con i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico o con i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi l'erogazione di servizi specializzati con un livello di qualità del servizio superiore.</del></p> <p data-bbox="810 1328 1412 1576"><del>Per consentire l'erogazione di servizi specializzati agli utenti finali, i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi e i fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico sono liberi di accordarsi fra loro per la trasmissione dei relativi volumi o del relativo traffico dati sotto forma di servizi specializzati con una determinata qualità del servizio o una capacità specifica. L'erogazione dei servizi specializzati non pregiudica in modo ricorrente o continuativo la qualità generale dei servizi di accesso a internet.</del></p> <p data-bbox="810 1709 1412 1816"><del>3.</del> <u>2.</u> Il presente articolo fa salva l'applicazione della normativa unionale o nazionale relativa alla legittimità delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi trasmessi.</p> <p data-bbox="810 1946 1412 2054"><del>4.</del> <u>3.</u> L'esercizio delle libertà di cui ai paragrafi <u>al paragrafo 1 e 2</u> è agevolato della fornitura di informazioni complete conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafi 1 e 2.</p>



Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>5. Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:</p> <p>a) attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi;</p> <p>b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;</p> <p>c) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive;</p> <p>d) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.</p> <p>Una gestione ragionevole del traffico comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.</p>	<p><del>5.4.</del> Nei limiti dei volumi o della velocità dei dati definiti per contratto per i servizi di accesso a internet, i fornitori di servizi di accesso a internet non limitano le libertà di cui al paragrafo 1, bloccando, rallentando, degradando o discriminando specifici contenuti, applicazioni o servizi, o specifiche categorie di essi, <del>fatta eccezione per i casi in cui è necessario applicare misure di gestione ragionevole del traffico. Le misure di gestione ragionevole del traffico devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie a:</del> <u>Sono consentite eccezioni solo per:</u></p> <p>a) <del>attuare una disposizione legislativa o un provvedimento giudiziario, oppure impedire od ostacolare reati gravi;</del></p> <p>b)a) preservare l'integrità e la sicurezza della rete, dei servizi erogati tramite tale rete, e dei terminali degli utenti finali;</p> <p>e)b) impedire la trasmissione di comunicazioni indesiderate agli utenti che abbiano espresso previamente il loro consenso a tali misure restrittive;</p> <p>d)c) minimizzare gli effetti di una congestione della rete temporanea o eccezionale, purché tipologie di traffico equivalenti siano trattate allo stesso modo.</p> <p><u>Le misure di cui alle lettere a), b) e c) devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e necessarie. Una gestione ragionevole del traffico. La loro attuazione comporta che l'elaborazione dei dati sia limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente paragrafo.</u></p>

### Motivazione

Gli accordi particolari tra i fornitori di servizi di accesso a internet e i fornitori di contenuti sull'erogazione di servizi speciali contrastano con i principi della libera accessibilità della rete e della non discriminazione. Inoltre, c'è il rischio di privilegiare le imprese più forti dal punto di vista finanziario rispetto ai piccoli fornitori.

Il concetto poco chiaro di misure di gestione del traffico può essere cancellato se il regolamento prevede eccezioni chiaramente definite. Le disposizioni di eccezione che, dato il loro carattere indistinto o illimitato, si prestano a eludere il divieto di blocco e di discriminazione causerebbero una considerevole incertezza del diritto.

### Emendamento 4

Articolo 24, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
Articolo 24 — Garanzie di qualità del servizio	Articolo 24 — Garanzie di qualità del servizio



Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.</p>	<p>1. Le autorità nazionali di regolamentazione sottopongono a stretto monitoraggio e garantiscono l'effettiva capacità degli utenti finali di esercitare le libertà di cui all'articolo 23, paragrafi <del>1 e 2</del>, il rispetto dell'articolo 23, paragrafo 5, e la costante disponibilità di servizi di accesso a internet non discriminatori, che possedano livelli qualitativi al passo con il progresso tecnologico <del>e che non siano compromessi dai servizi specializzati. In stretta collaborazione con le altre autorità nazionali competenti, le ANR monitorano anche l'impatto dei servizi specializzati sulla diversità culturale e l'innovazione.</del> Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito tale monitoraggio e ai suoi risultati.</p>

### Motivazione

Emendamento presentato per coerenza con la proposta di emendamento dell'articolo 23.

### Emendamento 5

Articolo 35, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>c) al paragrafo 5 è inserita la seguente lettera a bis):</p> <p>"a bis) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, qualora la misura in questione miri a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014]."</p>	<p>e) <del>al paragrafo 5 è inserita la seguente lettera a bis):</del></p> <p><del>"a bis) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, qualora la misura in questione miri a imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un fornitore europeo di comunicazioni elettroniche ai sensi del regolamento [XXX/2014]."</del></p>

### Motivazione

Il trasferimento di competenze che comporta l'articolo 35, paragrafo 2, lettera c) è respinto dal Comitato delle regioni. Il CdR ritiene sufficiente la norma finora prevista dall'articolo 7 bis, paragrafo 5 della direttiva quadro secondo cui la Commissione europea può formulare raccomandazioni.

### Emendamento 6

Articolo 37, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>3. I singoli utenti finali serviti da fornitore di roaming che si avvale del presente articolo possono, su richiesta, scegliere deliberatamente ed esplicitamente di rinunciare a beneficiare, nell'ambito di un determinato pacchetto al dettaglio, dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, della tariffa valida per i servizi nazionali, in cambio di altri vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il fornitore di roaming rammenta a tali utenti finali la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano in particolare se i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo svolgono pratiche commerciali che equivalgono a un'elusione del regime standard.</p>	<p><del>3. I singoli utenti finali serviti da fornitore di roaming che si avvale del presente articolo possono, su richiesta, scegliere deliberatamente ed esplicitamente di rinunciare a beneficiare, nell'ambito di un determinato pacchetto al dettaglio, dell'applicazione, ai servizi di roaming regolamentati, della tariffa valida per i servizi nazionali, in cambio di altri vantaggi offerti da suddetto fornitore. Il fornitore di roaming rammenta a tali utenti finali la natura dei vantaggi del roaming a cui rinunciano. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano in particolare se i fornitori di roaming che si avvalgono del presente articolo svolgono pratiche commerciali che equivalgono a un'elusione del regime standard.</del></p>

**Motivazione**

Le misure necessarie per ridurre le compensazioni per il *roaming* non devono essere aggirate consentendo alle imprese di sottrarsi ai propri obblighi concedendo «altri vantaggi» non meglio definiti.

Bruxelles, 31 gennaio 2014

*Il presidente  
del Comitato delle regioni*  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

---